

ROMA



Protocollo RC n. 8578/18

Deliberazione n. 33

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2018

VERBALE N. 16

Seduta Pubblica del 30 marzo 2018

Presidenza: DE VITO

L'anno 2018, il giorno di venerdì 30 del mese di marzo, alle ore 15,05 nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 15 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott.ssa Mariarosa TURCHI.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina il Presidente Marcello DE VITO il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all'appello dei Consiglieri.

(OMISSIS)

Alla ripresa dei lavori - sono le ore 16 - il Presidente dispone che si proceda al terzo appello.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 25 Consiglieri:

Agnello Alessandra, Angelucci Nello, Bernabei Annalisa, Calabrese Pietro, Catini Maria Agnese, Coia Andrea, De Vito Marcello, Di Palma Roberto, Diaco Daniele, Donati Simona, Ferrara Paolo, Ficcardi Simona, Grancio Cristina, Guadagno Eleonora, Guerrini Gemma, Iorio Donatella, Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, Penna Carola, Seccia Sara, Stefano Enrico, Sturni Angelo, Terranova Marco, Vivarelli Valentina e Zotta Teresa Maria.

ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:

Baglio Valeria, Bordoni Davide, Celli Svetlana, Corsetti Orlando, De Priamo Andrea, Di Biase Michela, Diario Angelo, Fassina Stefano, Figliomeni Francesco, Ghera Fabrizio, Giachetti Roberto, Marchini Alfio, Mariani Alisia, Meloni Giorgia, Montella Monica, Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Piccolo Iliaria, Politi Maurizio, Tempesta Giulia e Tranchina Fabio.

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, comunica che i Consiglieri Montella e Tranchina hanno giustificato la propria assenza.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, gli Assessori Lemmetti Gianni e Meloni Adriano.

(OMISSIS)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con sistema elettronico, la 38ª proposta nel sottoriportato testo risultante dall'accoglimento dell'emendamento:

38ª Proposta (Dec. G.C. n. 13 del 15 marzo 2018)

Modifiche al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 12 del 20 marzo 2015, e ripubblicazione integrale dello stesso.

Premesso:

- che l'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'articolo 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha disposto l'istituzione di una tariffa a copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti e la contemporanea soppressione della vigente tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), a decorrere dai termini previsti dall'articolo 11, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni;
- che con il citato D.P.R. n. 158/1999 è stato emanato il Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
- che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 141 del 2 agosto 2000, ha approvato la trasformazione dell'Azienda Speciale AMA in società per azione AMA S.p.A. e ha confermato la gestione dei servizi pubblici locali già affidati all'Azienda Speciale AMA, affidando la gestione dell'intero ciclo integrato dei rifiuti per quindici anni a far data dalla trasformazione dell'azienda in S.p.A.;
- che, ai sensi del citato comma 1-bis dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 22/1997 il Comune di Roma, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 3 marzo 2003, ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2003, l'applicazione in via sperimentale della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (Tariffa di Igiene Ambientale), con conseguente soppressione anticipata della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al Capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni;
- che, con la citata deliberazione consiliare n. 24 del 2003 la società AMA è stata individuata quale soggetto gestore preposto all'applicazione e riscossione della tariffa sul territorio comunale, nel rispetto della relativa convenzione e dell'apposito disciplinare, come disposto dall'articolo 49, comma 9, del D.Lgs. n. 22/1997;
- che l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC) che si articola, tra l'altro, nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- che, pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, Roma Capitale ha istituito nel proprio territorio la tassa sui rifiuti (TARI) a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privata

pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, non intendendosi attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 della legge n. 147/2013;

- che, in conformità con le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi dal 641 al 705 della legge n. 147/2013, l'Assemblea Capitolina con deliberazione n. 33 del 18 luglio 2014 ha approvato il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), entrato in vigore il 1° gennaio 2014 e successivamente modificato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 12 del 20 marzo 2015;

Premesso, inoltre:

- che ai sensi del comma 691 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti;
- che, per gli anni 2014 e 2015, Roma Capitale con deliberazioni della Giunta Capitolina n. 74 del 28 marzo 2014 e n. 152 del 15 maggio 2015 ha confermato l'affidamento delle attività di accertamento e riscossione della TARI alla medesima società AMA S.p.A., ritenuta la necessità di garantire la continuità del servizio di riscossione del tributo, assicurando il mantenimento delle conoscenze e delle procedure in essere presso la società AMA S.p.A.;
- che con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 52 del 25 settembre 2015 è stato affidato ad AMA S.p.A. il servizio di gestione dei rifiuti urbani e i servizi di igiene urbana della città di Roma per la durata di quindici anni;
- che con la medesima deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 52 del 2015 è stato altresì confermato che AMA S.p.A. - in qualità di soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani e di igiene urbana della città di Roma - svolge le attività riguardanti l'applicazione e la gestione della TARI sino al 31 dicembre 2015 e comunque fino alla data in cui verrà completato il passaggio operativo delle funzioni a Roma Capitale;
- che, al fine di garantire la continuità del servizio, con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina n. 76 del 12 maggio 2016 e, successivamente, con deliberazione di Giunta Capitolina n. 299 del 28 dicembre 2017, è stato disposto che la società AMA S.p.A. continua a svolgere le attività riguardanti l'applicazione e la gestione della tassa sui rifiuti urbani fino al 31 marzo 2018;

Considerato:

- che, in coerenza con la natura tributaria della TARI e le disposizioni contenute nella legge n. 147/2013, Roma Capitale è ente titolare dell'entrata cui competono l'applicazione del tributo nonché tutte le relative attività di riscossione, accertamento e difesa in giudizio;
- che, al fine di garantire la continuità delle attività di accertamento e riscossione della tassa sui rifiuti, per l'anno 2018, e fino al completamento delle operazioni necessarie per la definizione del processo di internalizzazione, la gestione e l'applicazione della TARI è svolta da Roma Capitale anche per il tramite del soggetto gestore AMA S.p.A. o di altra società in house;
- che l'articolo 1, comma 649, della legge n. 147/2013 prevede la non assoggettabilità alla TARI delle superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori;
- che l'articolo 1, comma 682, lett. a), n. 5), della legge n. 147/2013 attribuisce ai comuni la potestà di disciplinare "l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta";

- che, attraverso l'analisi di studi effettuati dall'ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale -, si è proceduto alla individuazione delle categorie di attività produttive e alla determinazione della percentuale della superficie totale da escludere dal tributo, tenuto conto della tipologia di attività, della tipologia dei rifiuti speciali prodotti e del relativo costo di smaltimento degli stessi;
- che il comma 654-bis dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 - introdotto dall'articolo 7, comma 9, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 - dispone che tra le componenti di costo della tassa debbano essere considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);
- che l'articolo 9-bis, comma 2, del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, inserito dalla legge di conversione 23 maggio 2014, n. 80, prevede, a decorrere dall'anno 2015, la riduzione di due terzi della tassa sui rifiuti, per ciascun anno, relativamente a una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- che, ai sensi del comma 19-bis dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è prevista l'applicazione di una riduzione della tariffa per le attività agricole e vivaistiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose, nonché per le utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino;
- che l'articolo 180, comma 1-septies, del D.Lgs. n. 152/2006 prevede la possibilità per i Comuni di applicare una riduzione sulla TARI alle utenze domestiche e non che effettuano pratiche di autocompostaggio individuale e di comunità;
- che, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 152/2006 per "autocompostaggio" si intende il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- che, ai sensi del medesimo articolo 183, comma 1, lett. qq-bis), per "compostaggio di comunità" si intende il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- che l'articolo 1, comma 652, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 17, comma 1, legge 19 agosto 2016, n. 166, attribuisce ai comuni la facoltà di applicare un coefficiente di riduzione della TARI alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, precisando che detto coefficiente di riduzione deve essere proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione;
- che la Giunta Capitolina, con deliberazione n. 47 del 30 marzo 2017, ha approvato un "Piano operativo per la riduzione e la gestione dei materiali post consumo di Roma Capitale";
- che, in coerenza con il principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE, Roma Capitale intende avvalersi della facoltà di applicare le agevolazioni sulla TARI, previste dalle norme sopra richiamate, prevedendo che la

somma delle agevolazioni non può superare la soglia stabilita con la deliberazione di determinazione delle tariffe;

Considerato, inoltre:

- che, nel rispetto delle disposizioni normative di cui all'articolo 1, comma 684, della legge n. 147/2013, al fine di agevolare i contribuenti nel pagamento del tributo e, contestualmente, la gestione e i controlli sull'adempimento dell'obbligazione tributaria, si ritiene di rimodulare i termini per la presentazione della dichiarazione della TARI;
- che, a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, al sistema sanzionatorio dei tributi (art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997) a decorrere dal 2016, la sanzione applicabile ai versamenti effettuati con ritardo non superiore a novanta giorni è pari al 15 per cento, mentre per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la medesima sanzione del 15 per cento è ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo;
- che risulta necessario aggiornare i richiami normativi contenuti nelle disposizioni regolamentari alle leggi intervenute successivamente all'adozione del provvedimento oggetto di modifica, nonché intervenire su alcune disposizioni, anche con modifiche di stile, per una più chiara formulazione delle stesse;
- che, in conformità ai principi sanciti dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", al fine di rendere agevole la consultazione agli utenti del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) e di adeguare l'operato dell'Amministrazione ai criteri di semplificazione e trasparenza dell'azione amministrativa, appare opportuno procedere alla ripubblicazione integrale del Regolamento medesimo;

Preso atto:

- che, ai sensi della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 333 del 21 ottobre 2015, in caso di assenza o impedimento del Funzionario Responsabile, al fine di garantire la continua e corretta gestione delle entrate, la sottoscrizione degli atti in sostituzione sarà effettuata, sulla base della vigente normativa, dal Direttore del Dipartimento Risorse Economiche;
- che, stante il disposto dell'articolo 40 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, le funzioni di Direttore del Dipartimento Risorse Economiche sono svolte dal Direttore della Direzione Gestione Procedimenti connessi alle Entrate Extra-tributarie, in quanto Dirigente più alto in grado all'interno del Dipartimento medesimo;

Visto l'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Visto l'articolo 1, comma 639 e commi da 641 a 705 della Legge 27 dicembre 2013, n.147;

Visto l'articolo 9-bis, comma 2, del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

Vista la Legge 27 luglio 2000, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

Vista la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 52 del 25 settembre 2015;

Vista la deliberazione del Comm. Straord. con i poteri della Giunta Capitolina n. 76 del 12 maggio 2016;

Vista la deliberazione della Giunta Capitolina n. 299 del 28 dicembre 2017;

Vista la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 333 del 21 ottobre 2015;

Visto il Regolamento Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (deliberazione G.C. n. 222 del 9 ottobre 2017);

Preso atto che, in data 26 febbraio 2018 il Direttore della Direzione Gestione Procedimenti connessi alle Entrate Extra-tributarie, facente funzioni del Direttore del Dipartimento Risorse Economiche, ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

p. Il Direttore

F.to: A. Palumbo;"

Che, in data 26 febbraio 2018 il Direttore della Direzione Gestione Procedimenti connessi alle Entrate Extra-tributarie, facente funzioni del Direttore del Dipartimento Risorse Economiche, ha attestato, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettere i) e D, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

p. Il Direttore

F.to: A. Palumbo;"

Che, in data 9 marzo 2018 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

p. Il Ragioniere Generale

F.to: F. Vitagliano;"

Che la proposta, in data 16 marzo 2018, è stata trasmessa ai Municipi per l'espressione del parere da parte dei relativi Consigli;

Che dai Consigli dei Municipi I, II, IX, X, XI e XIV, non è pervenuto alcun parere.

Che i Consigli dei Municipi IV, VI, VII, XII e XIII con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole.

Che i Consigli dei Municipi V e XV hanno espresso parere favorevole con le seguenti richieste e/o osservazioni:

Municipio V:

1. Si invita a valutare l'opportunità di stabilire dei criteri di progressività del tributo TARI, nell'eventualità il valore ISEE risultasse di poco superiore alla soglia di € 6.500,00.

Municipio XV:

1. In relazione al comma 1, art. 15, del Regolamento:
 - a) Si osserva che manca come si sia arrivati a definire la riduzione all'80% della tassa;
 - b) Fatto 100% la quota annuale, l'80% è calcolato sul mancato servizio;
 - c) Non si evidenzia quali rischi vi siano per la manutenzione del servizio ed il bilancio del comune qualora si dovesse rimborsare l'80% della tassa ad un elevato numero di utenti;
 - d) L'80% del rimborso deve essere diviso negli anni, senza mettere a rischio il bilancio comunale;
 - e) E' mancante la definizione di cosa si intende per grave mancato svolgimento del servizio, essendo lo svolgimento del servizio regolato dai contratti in essere che ne prevedono anche le norme di controllo e penali;

- f) Si deve intendere grave mancanza dello svolgimento del servizio quando è erogato sotto il 70% delle sue capacità potenziali;
 - g) E' mancante la definizione per quale periodo del mancato svolgimento è calcolata la grave mancanza (giorni/mesi/anni);
 - h) Quando il servizio non viene effettuato per due settimane consecutive si intende grave mancanza;
 - i) E' mancante la definizione per quale luogo è calcolata la grave mancanza (via, quartiere, municipio, città di Roma);
 - j) La grave mancanza deve essere verificata per singola via;
 - k) E' mancante la definizione per quale quantità (un ritiro, camion, tonnellate);
 - l) La grave mancanza è verificata quando non è ritirata almeno la metà del depositato;
 - m) E' mancante la definizione per quale tipologia di rifiuto deve essere calcolato questo servizio (plastica, carta, olio, vestiti, umido, ferro, ingombranti, etc.);
 - n) Si intende per grave mancanza il mancato servizio di qualsiasi tipologia di rifiuto;
 - o) E' mancante la definizione dei tempi e le modalità di rimborso e l'Ufficio preposto;
 - p) Deve essere rimborsata entro un mese dalla richiesta, dall'AMA;
 - q) E' mancante la definizione qual è l'autorità sanitaria preposta al controllo;
 - r) Le ASL e le autorità sanitarie regionali e nazionali sono preposte al controllo.
2. Si chiede di ribaltare l'onere e che sia automaticamente l'Amministrazione a rimborsare il soggetto.
 3. Si richiede la collaborazione dell'Assessorato all'Ambiente per la definizione del comma, per meglio integrarlo e definirlo.

Che la Giunta Capitolina, nella seduta del 30 marzo 2018 in merito alle richieste e/o osservazioni formulate dai Municipi, ha rappresentato quanto segue:

Municipio V:

L'osservazione non può essere accolta, in quanto la previsione di criteri di progressività della TARI nei casi in cui il valore ISEE sia di poco superiore alla soglia di € 6.500,00, comporterebbe una incoerenza con l'impianto regolamentare che, nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito a livello comunitario, prevede agevolazioni nei casi in cui si realizzi direttamente o indirettamente una riduzione nella produzione dei rifiuti.

Municipio XV:

L'osservazione relativa alla misura di riduzione della TARI, non può essere accolta, in quanto la previsione contenuta nell'articolo 15, comma 1, del Regolamento oggetto della proposta di deliberazione è conforme alla norma primaria, articolo 1, comma 656, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, richiamata nel preambolo della proposta, sia nella misura che nelle motivazioni a sostegno della stessa, che di seguito si riporta:

"La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave

violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente".

Conseguentemente, la misura minima di riduzione della TARI, nei casi indicati dalla citata disposizione legislativa, non può essere minore dell'80%.

Tutte le osservazioni e le richieste espresse in merito alla mancanza di criteri per la definizione/individuazione dei casi in cui trovi applicazione la riduzione in argomento, non sono accoglibili in quanto tali aspetti rientrano nella disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana che, come noto, è contenuta nel Contratto di servizio tra Roma Capitale e AMA S.p.A. (deliberazione G.C. n. 77 del 12 maggio 2016).

I rimborsi degli importi versati e non dovuti a titolo di TARI, sono disciplinati all'articolo 22 del Regolamento che fissa tempi e modalità e, pertanto, la relativa osservazione non può essere accolta.

Le ulteriori osservazioni esposte non possono essere accolte in quanto la loro formulazione appare troppo generica.

Che la Commissione Capitolina Permanente IV, nella seduta del 27 marzo 2018, per la parte di propria competenza ha espresso, con riserva, parere favorevole e che la Commissione Capitolina Permanente I, nella seduta del 28 marzo 2018, ha espresso parere favorevole;

Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretariato Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Acquisito il parere dell'Organismo di Revisione Economico-Finanziaria, reso in data 30 marzo 2018 con nota prot. 6482, che costituisce allegato parte integrante del presente provvedimento;

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio nonché quello di regolarità contabile del Ragioniere Generale, espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine all'emendamento approvato;

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

per i motivi di cui in narrativa:

- di modificare il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 12 del 20 marzo 2015, come di seguito indicato:

A) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1 DEFINIZIONI

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

- a) per "tassa", la prestazione patrimoniale dovuta per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati;
 - b) per "tariffa", l'importo unitario dovuto in base alle categorie di utenza per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati;
 - c) per "rifiuto", ai sensi dell'articolo 184, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - d) per "rifiuti urbani" e "rifiuti speciali", quelli definiti dall'articolo 183, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006;
 - e) per "rifiuti assimilati agli urbani", quelli definiti e classificati dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 12 maggio 2005;
 - f) per "metodo normalizzato", il criterio di determinazione base della tariffa disciplinato dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
 - g) per "piano finanziario", il documento contenente il fabbisogno finanziario da coprire tramite tariffa, per gli interventi relativi al servizio di gestione rifiuti, disciplinato dall'articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
 - h) per "Ente Titolare dell'entrata", Roma Capitale, soggetto a cui competono l'applicazione del tributo, nonché tutte le relative attività di riscossione, accertamento e difesa in giudizio;
 - i) per "soggetto gestore", il soggetto affidatario della gestione dei rifiuti urbani e assimilati, identificato in "Azienda Municipale Ambiente S.p.A. Roma" o, in forma di dicitura abbreviata, "AMA S.p.A.", costituita ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
 - l) per "società in house" la società interamente partecipata che supporta Roma Capitale nell'azione di recupero evasione e nelle attività di accertamento e riscossione."
- B) All'articolo 3, comma 3, dopo le parole "D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158," sono aggiunte le parole "e al rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE, nel rispetto delle previsioni di cui al comma 2";
- C) All'articolo 4, comma 1, lettera c), dopo le parole "abitazione" sono aggiunte le parole "e relative pertinenze";
- D) All'articolo 5, comma 1, dopo le parole "Roma Capitale" sono aggiunte le parole "Ente Titolare dell'entrata";
- E) Agli articoli 6, comma 6; 8, comma 6; 16, commi 3 e 7; 19, commi 3, 4, 6, 11 e 12; 22, comma 2; 24, comma 1, le parole "soggetto gestore" sono sostituite con le parole "Roma Capitale, anche per il tramite del soggetto gestore o della società in house";
- F) All'articolo 7 comma 1:
- al primo periodo, dopo le parole "nel territorio di Roma Capitale", sono aggiunte le parole "ivi compresi quelli relativi allo Stato ed Enti pubblici, a Rappresentanze diplomatiche o sedi o uffici di Stati esteri o Organizzazioni internazionali.";

- al secondo periodo, le parole "anche quelli dotati di un'utenza attiva" sono sostituite con le parole "quelli anche dotati o dotabili di un'utenza attiva o attivabile";

G) L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI ALLA TASSA

1. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Non sono soggetti all'applicazione della tassa anche i seguenti locali e aree scoperte incapaci, per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, di produrre rifiuti se non in misura del tutto trascurabile:
 - a) adibiti ad impianti tecnologici (es. termoelettrici, elettrici, idraulici) di servizio a fabbricati ed aree, nonché utilizzati esclusivamente per il deposito di legna, carbone e simili;
 - b) nei quali si effettua esclusivamente lo stoccaggio merci e/o materiali a fini di conservazione o deposito senza alcun intervento di lavorazione, imballaggio o altra attività che possa produrre rifiuti;
 - c) nei quali si effettuano esclusivamente attività sportive o ginniche, limitatamente alle sole superfici adibite a tale uso;
 - d) locali delle case coloniche utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa agricola;
 - e) per condizioni obiettive di non utilizzabilità durante l'anno a causa di forza maggiore;
 - f) per i quali non esiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti in regime di privativa comunale a causa di norme legislative o regolamentari ovvero di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile;
3. Nella determinazione della superficie, ai fini della applicazione della tassa sui rifiuti, non si tiene conto di quei locali ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani da Roma Capitale, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 682, lettera a), numero 5), della L. 27 dicembre 2013, n. 147, sono individuate categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali si applicano, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, le seguenti percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta:

CATEGORIE ATTIVITÀ	PERCENTUALE RIDUZIONE SUPERFICIE	CAT.*
Autocarrozzerie	15%	17/18
Verniciatura Galvanotecnici Fonderie	15%	17/18
Falegnamerie	15%	17/18
Autofficine per riparazione veicoli Autofficine di elettrauto	15% 15%	17
Gommisti	15%	17
Tipografie	15%	17/18
Lavanderie Tintorie	15%	17
Officine di carpenteria metallica	15%	18
Autofficine di elettrauto	15%	17
Distributori di carburante	15%	5
Ambulatori Medici e Odontoiatrici (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla L. n. 833/1978)	15%	10

*17/18=Attività riconducibili ad entrambe le categorie a seconda che siano di dimensioni artigianali (17) o industriali (18)

In sede di dichiarazione, in aggiunta alle previsioni di cui al comma 6, i contribuenti devono presentare apposita istanza con la quale dichiarano di appartenere alle tipologie di attività indicate e dimostrare la obiettiva impossibilità di individuare le superfici ove si producono rifiuti speciali con una perizia giurata redatta da professionista abilitato.

5. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene conto, altresì, della parte di area dei magazzini, debitamente delimitata, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e, comunque, delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.
6. Al fine del riconoscimento della non tassazione della superficie di cui ai commi 3, 4 e 5, gli interessati sono tenuti a indicare a Roma Capitale, anche per il tramite del soggetto gestore o della società in house, nella denuncia originaria o di variazione, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, distinguendone la destinazione d'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani,

assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER, nonché a produrre, entro il 31 gennaio di ciascun anno, la seguente documentazione:

- a) dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la quantità dei rifiuti speciali smaltiti a proprie spese nell'anno precedente;
- b) attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato al quale tali rifiuti sono stati conferiti e copia del registro di carico e scarico e FIR (Formulario Identificativo Rifiuti);
- c) modello unico di dichiarazione (M.U.D.) di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, per l'anno di riferimento o, qualora non sussista l'obbligo della presentazione del M.U.D., idonea documentazione contabile attestante l'avvenuta stipula e operatività di un contratto di smaltimento dei rifiuti speciali e relative attestazioni di conferimento e trasporto a destinazione finale.

La documentazione può essere trasmessa anche dai soggetti abilitati, ai sensi del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, alla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali. Per le imprese Artigiane, Commerciali e le Piccole e Medie Imprese, la trasmissione della documentazione può essere effettuata anche dai soggetti previsti dall'articolo 6 della L.R. n. 33 del 1999 e dall'articolo 48 della L.R. n. 10 del 1987. La rideterminazione della tassa sui rifiuti, calcolata sulla prima bolletta utile, comporta la compensazione all'atto dei successivi pagamenti."

H) All'articolo 9:

- al comma 2, dopo le parole "autorità competente" sono aggiunte le parole "a norma delle leggi vigenti in materia";
- al comma 6, è aggiunto il seguente periodo: "Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)";

I) All'articolo 10, comma 4, la parola "IVA" è sostituita con la parola "ATECO";

J) All'articolo 11:

- il comma 1, è così riformulato: "Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria e non ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie tassabile è data dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";
- al comma 4, dopo la parola "superficie" è aggiunta la parola "imponibile";

L) L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Articolo 12

COMMISURAZIONE DELLE SUPERFICI

1. La superficie imponibile è misurata: per i fabbricati, sul filo interno dei muri perimetrali; per le aree scoperte che non costituiscono accessorio o pertinenza di

altra unità immobiliare, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti, che andranno iscritte nella categoria relativa all'attività svolta.

2. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che la frazione sia, rispettivamente, superiore/uguale o inferiore al mezzo metro quadrato. Concorrono a formare l'anzidetta superficie, per i locali, tutti i vani che compongono l'immobile, e per le aree scoperte ad uso privato, le superfici operative delle stesse."

M) All'articolo 13, comma 5, le parole "24 ottobre 2008, n. 16", sono sostituite con le parole "7 agosto 2015, n. 8";

N) L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

“Articolo 15

RIDUZIONI TARIFFARIE

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la tassa sui rifiuti (TARI) è ridotta nella misura dell'80 per cento.
2. Per i locali e le aree scoperte è stabilita una riduzione del 50 per cento calcolata sulla quota fissa nel caso la loro distanza dal più vicino punto di raccolta indifferenziata sia superiore ai mille metri. Ove si tratti di strade private o di aree non aperte al pubblico transito, anche temporaneamente, la distanza è calcolata con riferimento all'accesso più vicino al punto di raccolta.
3. La tassa sui rifiuti (TARI) è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi alla sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato.
4. Le riduzioni tariffarie di cui al presente articolo competono a richiesta dell'interessato e decorrono dal giorno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione, pena, in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, l'applicazione delle sanzioni e degli interessi di cui all'articolo 25.
5. Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili; nel caso di concorso si applica la riduzione più elevata.";

O) L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

“Articolo 16
AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
E L'AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI

1. L'agevolazione per le utenze domestiche è assicurata attraverso la ripartizione dei costi della tariffa fra utenze domestiche e utenze non domestiche. Tale ripartizione è definita nella deliberazione di determinazione della tariffa.
2. Le agevolazioni per il conferimento alla raccolta differenziata sono determinate attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze. Tali risultati sono definiti in base alla quantità dei rifiuti conferiti alle raccolte differenziate, in rapporto alla totalità dei rifiuti, e alla qualità delle raccolte differenziate stesse. La quota dell'abbattimento applicato non può essere superiore all'80 per cento della parte variabile della tariffa ed è stabilita nella deliberazione di determinazione della tariffa. Tale abbattimento viene accordato a consuntivo e comporta la compensazione all'atto dei successivi pagamenti. Ove si contabilizzino rilevanti risultati collettivi, l'amministrazione comunale può valutare il riconoscimento di benefici anche in termini di maggiore servizi resi alla zona (quartiere, isolato, strada, etc.) cui tali risultati sono attribuiti.
3. È prevista un'agevolazione, mediante l'applicazione di una percentuale di riduzione sulla parte variabile della tariffa, stabilita con la deliberazione di determinazione della tariffa, a favore delle utenze domestiche residenti che praticano l'autocompostaggio. A tal fine, le utenze devono dimostrare di essere dotate delle necessarie condizioni igienico-sanitarie previste dalle norme vigenti per l'espletamento di tale pratica. Per beneficiare dell'agevolazione, gli utenti, che non abbiano praticato il compostaggio nell'anno precedente, devono presentare a Roma Capitale, anche per il tramite del soggetto gestore o della società in house, dal 1° ottobre ed entro il termine perentorio del 30 novembre, una apposita dichiarazione contenente l'impegno a praticare l'autocompostaggio in modo continuativo nel corso dell'anno successivo, in conformità alle modalità stabilite dalle norme vigenti. La dichiarazione contiene, inoltre, l'accettazione a consentire l'accesso presso i locali e le aree interessate da parte degli incaricati di Roma Capitale, anche per il tramite del soggetto gestore o della società in house al fine di verificare la reale pratica dell'autocompostaggio. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti norme, per godere dell'agevolazione, devono, altresì, ricorrere le seguenti condizioni: a) l'attività di autocompostaggio deve essere riconducibile a un'area a verde pertinenziale esclusiva della medesima utenza; b) l'attività di autocompostaggio deve essere praticata continuativamente per tutto il corso dell'anno solare per il quale si presenta l'istanza. Al fine dell'applicazione dell'agevolazione prevista per la pratica dell'autocompostaggio, gli interessati sono tenuti a produrre a Roma Capitale, anche per il tramite del soggetto gestore o della società in house, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'avvenuta pratica dell'autocompostaggio per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell'anno precedente. Entro il medesimo termine, gli utenti che hanno effettuato la

pratica dell'autocompostaggio nell'anno precedente, possono dichiarare la rinuncia a praticare l'autocompostaggio per l'anno in corso. Al fine di verificare la sussistenza delle predette condizioni, Roma Capitale, anche per il tramite del soggetto gestore o della società in house, redige e aggiorna un elenco delle utenze domestiche che hanno dichiarato di effettuare l'attività di autocompostaggio e deve procedere a verifiche a campione sull'effettiva e corretta pratica dell'autocompostaggio da parte dell'utenza. In caso di verifica dell'insussistenza delle condizioni richieste per godere dell'agevolazione, la tariffa indebitamente beneficiata è recuperata con applicazione del tasso di interesse nella misura e secondo le modalità previste dal vigente regolamento generale delle entrate.

4. Per le utenze non domestiche che producono in modo rilevante rifiuti organici assimilati agli urbani e praticano l'autocompostaggio, quali, a titolo esemplificativo, le utenze ricomprese nelle categorie di attività 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, di cui all'allegata Tabella A, è prevista un'agevolazione sulla parte variabile della tariffa, mediante l'applicazione di una percentuale di riduzione da stabilire con la deliberazione di determinazione della tariffa. L'agevolazione è subordinata al rispetto delle condizioni e degli adempimenti da stabilire con apposito provvedimento dell'Amministrazione Capitolina.
5. Per le attività agricole e florovivaistiche, che praticano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose, è prevista un'agevolazione tariffaria mediante l'applicazione di una percentuale di riduzione da stabilire con la deliberazione di determinazione della tariffa. L'agevolazione è subordinata al rispetto delle condizioni e degli adempimenti da stabilire con apposito provvedimento dell'Amministrazione Capitolina.
6. Per la pratica del compostaggio di comunità è prevista un'agevolazione sulla parte variabile della tariffa, mediante l'applicazione di una percentuale di riduzione da stabilire nella delibera di determinazione della tariffa, a favore: a) delle utenze domestiche residenti; b) delle utenze non domestiche che producono in modo rilevante rifiuti organici assimilati agli urbani, quali, a titolo esemplificativo, le utenze ricomprese nelle categorie di attività 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, di cui all'allegata Tabella A. Con apposito provvedimento dell'Amministrazione Capitolina sono definite le modalità di applicazione, in conformità a quanto disposto dal D.M. n. 266 del 29 dicembre 2016.
7. Per le utenze non domestiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 649, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è applicata una riduzione della parte variabile della tariffa, proporzionale alla quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che il produttore dimostri di avere avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. La percentuale di riduzione è data dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti speciali assimilati agli urbani che il produttore dimostri di avere avviato al riciclo, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia, e la quantità totale di rifiuti speciali assimilati agli urbani potenzialmente producibile dall'attività, determinata moltiplicando il coefficiente K_d , di cui alla deliberazione di determinazione della TARI, per il numero dei m^2 occupati. Al fine di ottenere l'agevolazione, gli interessati sono tenuti a produrre a Roma Capitale, anche per il tramite del soggetto

gestore o della società in house, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000 e successive modificazioni, attestante la quantità dei rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti nell'anno precedente, allegando, a pena di inammissibilità, idonea documentazione, quale, a titolo esemplificativo: attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata che ha effettuato l'attività di riciclo; copia di tutti i formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del D.lgs. 152 del 2006 debitamente compilati. La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta la compensazione all'atto dei successivi pagamenti.

8. Nell'applicazione delle agevolazioni di cui al presente articolo, fermo restando il rispetto delle condizioni e degli adempimenti ivi prescritti, si procede alla compensazione qualora risultino, a carico del richiedente, debiti concernenti la TARI maturati al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione."

P) Dopo l'articolo 16, sono inseriti i seguenti articoli 16-bis, 16-ter e 16-quater:

"Articolo 16-bis

AGEVOLAZIONI PER RIDURRE LO SPRECO ALIMENTARE NELLA RISTORAZIONE E NELLA DISTRIBUZIONE

1. La tariffa dovuta per le utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono, per il tramite di associazioni assistenziali o di volontariato iscritte regolarmente negli elenchi o registri pubblici, le eccedenze alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, è ridotta in ragione dei quantitativi effettivamente ritirati dalla vendita e oggetto di donazione, mediante l'applicazione sulla parte variabile dei coefficienti stabiliti con la deliberazione di determinazione della tariffa.
2. Per eccedenze alimentari si intendono i prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 19 agosto 2016, n. 166.
3. Le modalità di certificazione del dato relativo ai quantitativi ritirati dalla vendita e oggetto di donazione, l'ambito di operatività e le ulteriori modalità applicative sono definite con specifico provvedimento attuativo dell'Amministrazione Capitolina.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo sono concesse a condizione che venga presentata un'apposita istanza con allegata la documentazione di cui al comma 3 attestante l'avvenuta cessione a titolo gratuito delle eccedenze alimentari nonché i quantitativi. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza e l'agevolazione opera mediante compensazione a valere sulla prima scadenza utile."

Articolo 16-ter

ULTERIORI AGEVOLAZIONI PER LA PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI E PER L'INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. È prevista una riduzione della parte variabile della TA.RI. per le utenze domestiche e le utenze non domestiche che adottano le misure e gli interventi indicati nel "Piano operativo per la riduzione e la gestione dei materiali post consumo di Roma Capitale", approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 47 del 30 marzo

2017, finalizzati alla prevenzione della produzione dei rifiuti, e/o all'incremento della quantità di raccolta differenziata

2. Le percentuali di riduzione sono stabilite con la deliberazione di determinazione della tariffa.
3. Le modalità applicative sono definite con specifici provvedimenti attuativi dell'Amministrazione Capitolina.

Articolo 16-quater

CUMULABILITA' DELLE AGEVOLAZIONI

1. La somma delle riduzioni e delle agevolazioni di cui agli articoli 16, commi 1-6, 16-bis e 16-ter, in ogni caso, non può superare la soglia stabilita con la deliberazione di determinazione delle tariffe."

Q) L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"Articolo 17

ESENZIONI

1. Roma Capitale assicura, l'esenzione dal pagamento totale della tassa sui rifiuti (TARI) a coloro che occupano o conducono i locali a titolo di abitazione principale (superficie abitativa e sue pertinenze limitatamente ad un box o posto auto e ad una cantina o soffitta) sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare dell'utente/richiedente.
2. L'esenzione si applica nel caso in cui il valore dell'ISEE del nucleo familiare non sia superiore all'importo di Euro 6.500,00, e a condizione che non risultino, a carico del richiedente, debiti concernenti la TARI o la Tares maturati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione.
3. Per nucleo familiare si intende quello determinato ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, e relative disposizioni attuative.
4. Al fine di ottenere l'esenzione dal pagamento totale della tassa, il richiedente è tenuto a presentare a Roma Capitale, entro il 31 dicembre dell'anno in cui spetta l'agevolazione, la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) relativa all'ISEE del nucleo familiare di appartenenza redatta secondo le disposizioni contenute nel D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, e nel Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 7 novembre 2014 - unitamente alla richiesta di agevolazione, gratuitamente accedendo alla sezione "Servizi Tributarî" del portale di Roma Capitale, previa identificazione ai servizi on line del portale. La dichiarazione sostitutiva unica e la richiesta di agevolazione possono essere presentate anche attraverso gli intermediari giuridici (centri di assistenza fiscale, commercialisti, etc.) abilitati.
5. L'esenzione ha effetto per il solo anno per il quale è stata presentata la relativa richiesta.
6. L'esenzione di cui al presente articolo, ai sensi di legge, sono finanziate da apposita autorizzazione di spesa iscritta in bilancio e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della TARI relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione stessa."

R) All'articolo 19, i commi 3, 6 e 11 sono così riformulati:

- comma 3 "La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione da Roma Capitale, deve essere presentata all'Ente Titolare, anche per il mezzo del soggetto gestore o della società in house:
 - a) in concomitanza con la presentazione della dichiarazione di variazione anagrafica;
 - b) entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa, o dalla data in cui sono intervenute variazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo, e comunque entro e non oltre il termine di cui all'articolo 1, comma 684, della legge n. 147/2013"
- comma 6 "La dichiarazione è inviata a Roma Capitale, anche per il tramite del soggetto gestore o della società in house: a) in busta chiusa, tramite il servizio postale, con raccomandata a/r; b) a mezzo fax; c) consegnata direttamente, alla parte sarà rilasciata ricevuta dell'avvenuta presentazione; d) per via telematica secondo le regole e le specifiche tecniche indicate da Roma Capitale; e) tramite posta elettronica certificata (PEC)."
- comma 11 "È fatto obbligo agli Uffici dell'anagrafe capitolina di comunicare al soggetto gestore o alla società in house, con cadenza quadrimestrale, tutti i codici famiglia iscritti in anagrafe e le iscrizioni relative alla nascita, decesso, variazione di residenza o domicilio, ecc.;"

S) All'articolo 20, i commi 2 e 3 sono così riformulati:

- comma 2 "Il versamento della tassa è effettuato esclusivamente a Roma Capitale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Le somme versate sono arrotondate, in base al disposto del comma 166 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con l'arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, con arrotondamento per eccesso se superiore a detto importo."
- comma 3 "Il versamento della tassa per l'anno di riferimento è effettuato in due rate semestrali, con invio degli atti relativi al primo semestre nel periodo di marzo-maggio, e di quelli relativi al secondo semestre nel periodo settembre-novembre. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione."
- si elimina il comma 5;

T) All'articolo 23, il comma 3 è così riformulato: "Non si fa luogo a rimborso se l'importo annuale dovuto comprensivo del tributo provinciale di cui all'articolo 9, comma 7, è inferiore a Euro 12,00."

- U) All'articolo 24, comma 1, le parole "per il tramite del gestore del servizio e delle società di supporto all'azione di recupero evasione ed elusione" sono sostituite con le parole "anche per il tramite del soggetto gestore o della società in house"; i commi 3 e 4, sono così riformulati:
- comma 3 "Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento richiesto mediante l'avviso bonario di pagamento di cui all'articolo 20, comma 1, è notificato, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, un invito di pagamento contenente l'indicazione dell'importo ancora dovuto a titolo di tassa sui rifiuti (TARI) e di tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata e le tariffe applicate. L'invito di pagamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo e deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'articolo 7 della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), la fissazione del termine per l'effettuazione del pagamento, la determinazione degli importi a titolo di interessi e sanzioni previsti dall'articolo 25, applicabili quando il versamento non venga effettuato, in tutto o in parte, entro il termine previsto, nonché l'espresso avvertimento che si procederà alla riscossione coattiva dei versamenti omessi, parziali o tardivi e dei relativi interessi e sanzioni."
 - comma 4 "Nei casi in cui dalle verifiche e dai controlli effettuati ai sensi del presente articolo, venga riscontrata l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, si provvede alla notifica di un avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio, a norma dell'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni previste dall'articolo 25 e delle spese."
- V) All'articolo 25, il comma 1, è così riformulato: "In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo, risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è pari al 15 per cento. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 15 per cento è ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del D.lgs. n. 472 del 1997.";
- È introdotto il comma 10: "Per le violazioni di ogni obbligo derivante dalle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii. e della deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 10 del 12 marzo 2015.";
- W) All'articolo 26, il comma 1, è così riformulato: "In mancanza di adempimento dell'avviso bonario di pagamento di cui all'articolo 20, comma 1, dell'invito di

pagamento di cui all'articolo 24, comma 3 e/o dell'avviso di accertamento di cui all'articolo 24, comma 4, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, si procede alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti in materia di riscossione delle entrate locali."

- X) All'articolo 27, il comma 2, è così riformulato: "Si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento per la definizione delle entrate comunali mediante il procedimento di accertamento con adesione approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri dell'Assemblea Capitolina n. 13 del 18 marzo 2016, nonché la disciplina delle modalità di esercizio del ravvedimento operoso adottata con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri dell'Assemblea Capitolina n. 11 del 18 marzo 2016."
- Y) All'articolo 28, il comma 2 è eliminato;
- Z) L'articolo 29 è sostituito dal seguente:

"Articolo 29
NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Per l'anno 2018, e fino al completamento del processo di internalizzazione della tassa sui rifiuti (TARI), il soggetto gestore continua a svolgere in supporto a Roma Capitale le attività di gestione ivi comprese la riscossione spontanea, l'accertamento e la gestione del contenzioso.
 2. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.
 3. Alla data di entrata in vigore della tassa sui rifiuti (TARI) disciplinata dal presente regolamento, a norma dell'articolo 1, comma 704, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppressa l'applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento, riscossione e rimborso, entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali, del tributo relativo alle annualità pregresse."
- di procedere alla ripubblicazione integrale del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), come modificato dal presente dispositivo. Il testo del Regolamento con le modifiche è riportato nell'allegato sub A, parte integrante del presente provvedimento.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Articolo 1 DEFINIZIONI

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono:
 - a) per "tassa", la prestazione patrimoniale dovuta per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati;
 - b) per "tariffa", l'importo unitario dovuto in base alle categorie di utenza per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati;
 - c) per "rifiuto", ai sensi dell'articolo 184, comma 1, lett. a), del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - d) per "rifiuti urbani" e "rifiuti speciali", quelli definiti dall'articolo 183, commi 2 e 3, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
 - e) per "rifiuti assimilati agli urbani", quelli definiti e classificati dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 12 maggio 2005;
 - f) per "metodo normalizzato", il criterio di determinazione base della tariffa disciplinato dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
 - g) per "piano finanziario", il documento contenente il fabbisogno finanziario da coprire tramite tariffa, per gli interventi relativi al servizio di gestione rifiuti, disciplinato dall'articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158
 - h) per "Ente Titolare dell'entrata", Roma Capitale, soggetto a cui competono l'applicazione del tributo, nonché tutte le relative attività di riscossione, accertamento e difesa in giudizio;
 - i) per "soggetto gestore", il soggetto affidatario della gestione dei rifiuti urbani e assimilati, identificato in "Azienda Municipale Ambiente S.p.A. Roma" o, in forma di dicitura abbreviata, "AMA S.p.A.", costituita ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
 - l) per "società in house" la società interamente partecipata che supporta Roma Capitale nell'azione di recupero evasione e nelle attività di accertamento e riscossione.

Articolo 2 ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, nel territorio di Roma Capitale, è istituita la tassa sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.

Articolo 3

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina, nel territorio di Roma Capitale, l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) prevista dall'articolo 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione, nonché le sanzioni connesse alle violazioni.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e al rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE, nel rispetto delle previsioni di cui al comma 2.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 4

PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. Presupposto della tassa è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) "locali", le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato o su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) "aree scoperte", sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) "utenze domestiche", le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;
 - d) "utenze non domestiche", le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata, altresì, dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

Articolo 5

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è Roma Capitale, Ente Titolare dell'entrata, nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili

assoggettabili alla tassa. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla tassa.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 6 **SOGGETTI PASSIVI**

1. La tassa è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al comma 1, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Nei locali adibiti a civile abitazione in cui sia svolta un'attività economica e professionale, ancorché non rientrante nelle operazioni assoggettabili all'imposta sul valore aggiunto, il titolare ha l'obbligo di indicare la superficie dei locali destinati allo svolgimento di dette attività che, ai fini dell'applicazione della tassa, costituisce una autonoma utenza non domestica cui è applicata la tariffa corrispondente alla specifica categoria di appartenenza dell'attività effettivamente svolta.
6. Per quanto riguarda i condomini l'Amministratore è tenuto a fornire, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta da parte di Roma Capitale, anche per il tramite del soggetto gestore o della società in house, l'elenco dei soggetti occupanti, o detentori dei locali e delle aree rilevanti ai fini del presente Regolamento e partecipanti al condominio (ivi comprese le utenze non domestiche), completo dei relativi dati utili alla tassazione quali: superficie (m², nome occupanti, detentori, proprietari, dati catastali. L'Amministratore è inoltre tenuto a comunicare ogni eventuale variazione entro il termine massimo di 30 giorni dalla stessa. L'Amministratore è tenuto a comunicare la data di cessazione del suo Ufficio. Per tali comunicazioni è permesso anche l'utilizzo di strumenti informatici e posta certificata.

Articolo 7 **LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI ALLA TASSA**

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato

verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio di Roma Capitale, ivi compresi quelli relativi allo Stato ed Enti pubblici, a Rappresentanze diplomatiche o sedi o uffici di Stati esteri o Organizzazioni internazionali. Si considerano soggetti alla TARI i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli anche dotati o dotabili di un'utenza attiva o attivabile ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta per i medesimi siano stati rilasciati, da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile, o sia stata presentata a tal fine una dichiarazione o comunicazione a pubbliche autorità, da parte del titolare.

2. Sono soggette alla tassa le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio di Roma Capitale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Articolo 8

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI ALLA TASSA

1. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Non sono soggetti all'applicazione della tassa anche i seguenti locali e aree scoperte incapaci, per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, di produrre rifiuti se non in misura del tutto trascurabile:
 - a) adibiti ad impianti tecnologici (es. termoelettrici, elettrici, idraulici) di servizio a fabbricati ed aree, nonché utilizzati esclusivamente per il deposito di legna, carbone e simili;
 - b) nei quali si effettua esclusivamente lo stoccaggio merci e/o materiali a fini di conservazione o deposito senza alcun intervento di lavorazione, imballaggio o altra attività che possa produrre rifiuti;
 - c) nei quali si effettuano esclusivamente attività sportive o ginniche, limitatamente alle sole superfici adibite a tale uso;
 - d) locali delle case coloniche utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa agricola;
 - e) per condizioni obiettive di non utilizzabilità durante l'anno a causa di forza maggiore;
 - f) per i quali non esiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti in regime di privativa comunale a causa di norme legislative o regolamentari ovvero di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile;
3. Nella determinazione della superficie, ai fini della applicazione della tassa sui rifiuti, non si tiene conto di quei locali ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani da Roma Capitale, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i

produttori stessi in base alle norme vigenti, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 682, lettera a), numero 5), della L. 27 dicembre 2013, n. 147, sono individuate categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali si applicano, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, le seguenti percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta:

CATEGORIE ATTIVITÀ	PERCENTUALE RIDUZIONE SUPERFICIE	CAT.*
Autocarrozzerie	15%	17/18
Verniciatura Galvanotecnici Fonderie	15%	17/18
Falegnamerie	15%	17/18
Autofficine per riparazione veicoli Autofficine di elettrauto	15% 15%	17
Gommisti	15%	17
Tipografie	15%	17/18
Lavanderie Tintorie	15%	17
Officine di carpenteria metallica	15%	18
Autofficine di elettrauto	15%	17
Distributori di carburante	15%	5
Ambulatori Medici e Odontoiatrici (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla L. n. 833/1978)	15%	10
*17/18=Attività riconducibili ad entrambe le categorie a seconda che siano di dimensioni artigianali (17) o industriali (18)		

In sede di dichiarazione, in aggiunta alle previsioni di cui al comma 6, i contribuenti devono presentare apposita istanza con la quale dichiarano di appartenere alle tipologie di attività indicate e dimostrare la obiettiva impossibilità di individuare le superfici ove si producono rifiuti speciali con una perizia giurata redatta da professionista abilitato.

5. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene conto, altresì, della parte di area dei magazzini, debitamente delimitata, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e, comunque, delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.
6. Al fine del riconoscimento della non tassazione della superficie di cui ai commi 3, 4 e 5, gli interessati sono tenuti a indicare a Roma Capitale, anche per il tramite del soggetto gestore o della società in house, nella denuncia originaria o di variazione, il ramo di

attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, distinguendone la destinazione d'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER, nonché a produrre, entro il 31 gennaio di ciascun anno, la seguente documentazione:

- a) dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la quantità dei rifiuti speciali smaltiti a proprie spese nell'anno precedente;
- b) attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato al quale tali rifiuti sono stati conferiti e copia del registro di carico e scarico e FIR (Formulario Identificativo Rifiuti);
- c) modello unico di dichiarazione (M.U.D.) di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, per l'anno di riferimento o, qualora non sussista l'obbligo della presentazione del M.U.D., idonea documentazione contabile attestante l'avvenuta stipula e operatività di un contratto di smaltimento dei rifiuti speciali e relative attestazioni di conferimento e trasporto a destinazione finale.

La documentazione può essere trasmessa anche dai soggetti abilitati, ai sensi del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, alla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali. Per le imprese Artigiane, Commerciali e le Piccole e Medie Imprese, la trasmissione della documentazione può essere effettuata anche dai soggetti previsti dall'articolo 6 della L.R. n. 33 del 1999 e dall'articolo 48 della L.R. n. 10 del 1987. La rideterminazione della tassa sui rifiuti, calcolata sulla prima bolletta utile, comporta la compensazione all'atto dei successivi pagamenti.

Articolo 9

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tassa sui rifiuti (TARI) è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La determinazione delle tariffe relative alla TARI avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente, a norma delle leggi vigenti in materia.
3. In conformità al piano finanziario, Roma Capitale, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, determina le tariffe per le singole utenze, sia per la quota fissa sia per quella variabile. I parametri di riferimento sono fissati in base al metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
4. In caso di mancata adozione della tariffa nei termini di cui al comma 3, si intende prorogata la tariffa in vigore.
5. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
6. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei

costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

7. A norma del comma 666 dell'articolo 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

Articolo 10 **CATEGORIE DI UTENZA**

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dalla normativa vigente di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e tenuto conto delle specificità della realtà comunale.
3. La classificazione delle categorie è quella prevista nell'allegato A) al presente regolamento.
4. Per la definizione della classificazione in categorie di attività, si fa riferimento, fatte salve le reali attività merceologiche svolte, alle attività individuate dai codici attività ATECO.

Articolo 11 **DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE**

1. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria e non ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie tassabile è data dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o della TARES di cui all'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
3. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di cui all'articolo 1, comma 647, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie imponibile sarà determinata a regime dall'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio,

Roma Capitale provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile.

4. Per gli stabilimenti balneari, la superficie imponibile è il 35% della superficie dell'arenile in concessione, al netto degli ingombri degli immobili che vi insistono, che andranno iscritti, per l'intera superficie calpestabile, nella categoria relativa all'attività svolta.
5. Ai fini dell'attività di accertamento, Roma Capitale, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, considera, laddove disponibile il dato, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 23 marzo 1998, n. 138.
6. Ai fini dell'attività di accertamento per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile.

Articolo 12

COMMISURAZIONE DELLE SUPERFICI

1. La superficie imponibile è misurata: per i fabbricati, sul filo interno dei muri perimetrali; per le aree scoperte che non costituiscono accessorio o pertinenza di altra unità immobiliare, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti, che andranno iscritte nella categoria relativa all'attività svolta.
2. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che la frazione sia, rispettivamente, superiore/uguale o inferiore al mezzo metro quadrato. Concorrono a formare l'anzidetta superficie, per i locali, tutti i vani che compongono l'immobile, e per le aree scoperte ad uso privato, le superfici operative delle stesse.

Articolo 13

UTENZE DOMESTICHE

1. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
 - a) domestiche residenti;
 - b) domestiche non residenti.
2. Si considerano utenze domestiche residenti i locali occupati da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, come risulta dall'anagrafe di Roma Capitale. Il numero dei componenti del nucleo familiare, ai fini della determinazione della tariffa e delle eventuali riduzioni e agevolazioni previste dal presente regolamento, è individuato nel numero dei soggetti conviventi, a prescindere dall'esistenza di vincoli di parentela o affinità, risultante dagli elenchi dell'anagrafe capitolina, anche se intestatari di autonoma scheda anagrafica, salvo diversa composizione del nucleo familiare convivente risultante da sentenza, decreti, ordinanze o altri atti emessi dall'autorità giudiziaria.
3. Salvo quanto stabilito dal comma 2, il numero dei componenti il nucleo familiare è diminuito, previa presentazione di idonea documentazione, delle persone che si trovino nelle seguenti condizioni:
 - a) persona ricoverata in casa di riposo;
 - b) persona detenuta in istituto penitenziario;

- c) persona che abbia eletto dimora, per motivi di lavoro o di studio, all'estero o in un altro comune ubicato al di fuori del territorio della regione Lazio, per un periodo superiore a sei mesi.
4. Si considerano utenze domestiche non residenti i locali tenuti a disposizione per i quali da certificazione anagrafica non risultano soggetti residenti, ovvero per i quali, pur risultando soggetti residenti, lo stato di fatto dei locali sia non occupato per il sussistere delle condizioni di cui al comma 3. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero di occupanti pari a tre, salvo prova contraria sull'effettiva composizione del nucleo familiare nell'unità residente.
 5. Nei casi di attività ricettive di tipo affittacamere, bed and breakfast e case e appartamenti per vacanze, gestite in forma non imprenditoriale ai sensi del Regolamento della Regione Lazio 7 agosto 2015, n. 8, e successive modificazioni, ai fini della determinazione della tariffa, si considera un numero di occupanti pari alla somma del numero dei componenti il nucleo familiare come risultante dall'anagrafe di Roma Capitale e del numero massimo di posti letto autorizzati.

Articolo 14

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinata dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. A norma dell'articolo 1, comma 655, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

Articolo 15

RIDUZIONI TARIFFARIE

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la tassa sui rifiuti (TARI) è ridotta nella misura dell'80 per cento.
2. Per i locali e le aree scoperte è stabilita una riduzione del 50 per cento calcolata sulla quota fissa nel caso la loro distanza dal più vicino punto di raccolta indifferenziata sia superiore ai mille metri. Ove si tratti di strade private o di aree non aperte al pubblico transito, anche temporaneamente, la distanza è calcolata con riferimento all'accesso più vicino al punto di raccolta.
3. La tassa sui rifiuti (TARI) è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi alla sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei

rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato.

4. Le riduzioni tariffarie di cui al presente articolo competono a richiesta dell'interessato e decorrono dal giorno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione, pena, in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, l'applicazione delle sanzioni e degli interessi di cui all'articolo 25.
5. Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili; nel caso di concorso si applica la riduzione più elevata.

Articolo 16

AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E L'AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI

1. L'agevolazione per le utenze domestiche è assicurata attraverso la ripartizione dei costi della tariffa fra utenze domestiche e utenze non domestiche. Tale ripartizione è definita nella deliberazione di determinazione della tariffa.
2. Le agevolazioni per il conferimento alla raccolta differenziata sono determinate attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze. Tali risultati sono definiti in base alla quantità dei rifiuti conferiti alle raccolte differenziate, in rapporto alla totalità dei rifiuti, e alla qualità delle raccolte differenziate stesse. La quota dell'abbattimento applicato non può essere superiore all'80 per cento della parte variabile della tariffa ed è stabilita nella deliberazione di determinazione della tariffa. Tale abbattimento viene accordato a consuntivo e comporta la compensazione all'atto dei successivi pagamenti. Ove si contabilizzano rilevanti risultati collettivi, l'amministrazione comunale può valutare il riconoscimento di benefici anche in termini di maggiore servizi resi alla zona (quartiere, isolato, strada, etc.) cui tali risultati sono attribuiti.
3. È prevista un'agevolazione, mediante l'applicazione di una percentuale di riduzione sulla parte variabile della tariffa, stabilita con la deliberazione di determinazione della tariffa, a favore delle utenze domestiche residenti che praticano l'autocompostaggio. A tal fine, le utenze devono dimostrare di essere dotate delle necessarie condizioni igienico-sanitarie previste dalle norme vigenti per l'espletamento di tale pratica. Per beneficiare dell'agevolazione, gli utenti, che non abbiano praticato il compostaggio nell'anno precedente, devono presentare a Roma Capitale, anche per il tramite del soggetto gestore o della società in house, dall'1 ottobre ed entro il termine perentorio del 30 novembre, una apposita dichiarazione contenente l'impegno a praticare l'autocompostaggio in modo continuativo nel corso dell'anno successivo, in conformità alle modalità stabilite dalle norme vigenti. La dichiarazione contiene, inoltre, l'accettazione a consentire l'accesso presso i locali e le aree interessate da parte degli incaricati di Roma Capitale, anche per il tramite del soggetto gestore o della società in house al fine di verificare la reale pratica dell'autocompostaggio. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti norme, per godere

dell'agevolazione, devono, altresì, ricorrere le seguenti condizioni: a) l'attività di autocompostaggio deve essere riconducibile a un'area a verde pertinenziale esclusiva della medesima utenza; b) l'attività di autocompostaggio deve essere praticata continuativamente per tutto il corso dell'anno solare per il quale si presenta l'istanza. Al fine dell'applicazione dell'agevolazione prevista per la pratica dell'autocompostaggio, gli interessati sono tenuti a produrre a Roma Capitale, anche per il tramite del soggetto gestore o della società in house, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'avvenuta pratica dell'autocompostaggio per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell'anno precedente. Entro il medesimo termine, gli utenti che hanno effettuato la pratica dell'autocompostaggio nell'anno precedente, possono dichiarare la rinuncia a praticare l'autocompostaggio per l'anno in corso. Al fine di verificare la sussistenza delle predette condizioni, Roma Capitale, anche per il tramite del soggetto gestore o della società in house, redige e aggiorna un elenco delle utenze domestiche che hanno dichiarato di effettuare l'attività di autocompostaggio e deve procedere a verifiche a campione sull'effettiva e corretta pratica dell'autocompostaggio da parte dell'utenza. In caso di verifica dell'insussistenza delle condizioni richieste per godere dell'agevolazione, la tariffa indebitamente beneficiata è recuperata con applicazione del tasso di interesse nella misura e secondo le modalità previste dal vigente regolamento generale delle entrate.

4. Per le utenze non domestiche che producono in modo rilevante rifiuti organici assimilati agli urbani e praticano l'autocompostaggio, quali, a titolo esemplificativo, le utenze ricomprese nelle categorie di attività 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, di cui all'allegata Tabella A, è prevista un'agevolazione sulla parte variabile della tariffa, mediante l'applicazione di una percentuale di riduzione da stabilire con la deliberazione di determinazione della tariffa. L'agevolazione è subordinata al rispetto delle condizioni e degli adempimenti da stabilire con apposito provvedimento dell'Amministrazione Capitolina.
5. Per le attività agricole e florovivaistiche, che praticano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose, è prevista un'agevolazione tariffaria mediante l'applicazione di una percentuale di riduzione da stabilire con la deliberazione di determinazione della tariffa. L'agevolazione è subordinata al rispetto delle condizioni e degli adempimenti da stabilire con apposito provvedimento dell'Amministrazione Capitolina.
6. Per la pratica del compostaggio di comunità è prevista un'agevolazione sulla parte variabile della tariffa, mediante l'applicazione di una percentuale di riduzione da stabilire nella delibera di determinazione della tariffa, a favore: a) delle utenze domestiche residenti; b) delle utenze non domestiche che producono in modo rilevante rifiuti organici assimilati agli urbani, quali, a titolo esemplificativo, le utenze ricomprese nelle categorie di attività 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, di cui all'allegata Tabella A. Con apposito provvedimento dell'Amministrazione Capitolina sono definite le modalità di applicazione, in conformità a quanto disposto dal D.M. n. 266 del 29 dicembre 2016.
7. Per le utenze non domestiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 649, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è applicata una riduzione della parte variabile della tariffa, proporzionale alla quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che il produttore

dimostri di avere avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. La percentuale di riduzione è data dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti speciali assimilati agli urbani che il produttore dimostri di avere avviato al riciclo, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia, e la quantità totale di rifiuti speciali assimilati agli urbani potenzialmente producibile dall'attività, determinata moltiplicando il coefficiente Kd di cui alla deliberazione di determinazione della TARI per il numero dei m² occupati. Al fine di ottenere l'agevolazione, gli interessati sono tenuti a produrre a Roma Capitale, anche per il tramite del soggetto gestore o della società in house, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000 e successive modificazioni, attestante la quantità dei rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti nell'anno precedente, allegando, a pena di inammissibilità, idonea documentazione, quale, a titolo esemplificativo: attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata che ha effettuato l'attività di riciclo; copia di tutti i formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del D.lgs. 152 del 2006 debitamente compilati. La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta la compensazione all'atto dei successivi pagamenti.

8. Nell'applicazione delle agevolazioni di cui al presente articolo, fermo restando il rispetto delle condizioni e degli adempimenti ivi prescritti, si procede alla compensazione qualora risultino, a carico del richiedente, debiti concernenti la TARI maturati al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione.

Articolo 16-bis

AGEVOLAZIONI PER RIDURRE LO SPRECO ALIMENTARE NELLA RISTORAZIONE E NELLA DISTRIBUZIONE

1. La tariffa dovuta per le utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono, per il tramite di associazioni assistenziali o di volontariato iscritte regolarmente negli elenchi o registri pubblici, le eccedenze alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, è ridotta in ragione dei quantitativi effettivamente ritirati dalla vendita e oggetto di donazione, mediante l'applicazione sulla parte variabile dei coefficienti stabiliti con la deliberazione di determinazione della tariffa.
2. Per eccedenze alimentari si intendono i prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 19 agosto 2016, n. 166.
3. Le modalità di certificazione del dato relativo ai quantitativi ritirati dalla vendita e oggetto di donazione, l'ambito di operatività e le ulteriori modalità applicative sono definite con specifico provvedimento attuativo dell'Amministrazione Capitolina.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo sono concesse a condizione che venga presentata un'apposita istanza con allegata la documentazione di cui al comma 3 attestante l'avvenuta cessione a titolo gratuito delle eccedenze alimentari nonché i quantitativi. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza e l'agevolazione opera mediante compensazione a valere sulla prima scadenza utile.

Articolo 16-ter

ULTERIORI AGEVOLAZIONI PER LA PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI E PER L'INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. È prevista una riduzione della parte variabile della T.A.R.I. per le utenze domestiche e le utenze non domestiche che adottano le misure e gli interventi indicati nel "Piano operativo per la riduzione e la gestione dei materiali post consumo di Roma Capitale", approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 47 del 30 marzo 2017, finalizzati alla prevenzione della produzione dei rifiuti, e/o all'incremento della quantità di raccolta differenziata.
2. Le percentuali di riduzione sono stabilite con la deliberazione di determinazione della tariffa.
3. Le modalità applicative sono definite con specifici provvedimenti attuativi dell'Amministrazione Capitolina.

Articolo 16-quater

CUMULABILITÀ DELLE AGEVOLAZIONI

1. La somma delle riduzioni e delle agevolazioni di cui agli artt. 16, commi 1-6, 16-bis e 16-ter, in ogni caso, non può superare la soglia stabilita con la deliberazione di determinazione delle tariffe.

Articolo 17

ESENZIONI

1. Roma Capitale assicura, l'esenzione dal pagamento totale della tassa sui rifiuti (TARI) a coloro che occupano o conducono i locali a titolo di abitazione principale (superficie abitativa e sue pertinenze limitatamente ad un box o posto auto e ad una cantina o soffitta) sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare dell'utente/richiedente.
2. L'esenzione si applica nel caso in cui il valore dell'ISEE del nucleo familiare non sia superiore all'importo di Euro 6.500,00, e a condizione che non risultino, a carico del richiedente, debiti concernenti la TARI o la Tares maturati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione.
3. Per nucleo familiare si intende quello determinato ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, e relative disposizioni attuative.
4. Al fine di ottenere l'esenzione dal pagamento totale della tassa, il richiedente è tenuto a presentare a Roma Capitale, entro il 31 dicembre dell'anno in cui spetta l'agevolazione, la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) relativa all'ISEE del nucleo familiare di appartenenza - redatta secondo le disposizioni contenute nel D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, e nel Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 7 novembre 2014 - unitamente alla richiesta di agevolazione, gratuitamente accedendo alla sezione "Servizi Tributarî" del portale di Roma Capitale, previa identificazione ai servizi on line del portale. La dichiarazione sostitutiva unica e la richiesta di agevolazione possono essere presentate anche attraverso gli intermediari giuridici (centri di assistenza fiscale, commercialisti, etc.) abilitati.
5. L'esenzione ha effetto per il solo anno per il quale è stata presentata la relativa richiesta.

6. L'esenzione di cui al presente articolo, ai sensi di legge, sono finanziate da apposita autorizzazione di spesa iscritta in bilancio e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della TARI relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione stessa.

Articolo 18 TASSA GIORNALIERA

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, la tassa è dovuta in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa giornaliera è determinata, per ogni categoria, in base alla tariffa annuale della tassa, rapportata a giorno, maggiorata del 50%.
4. La tariffa della tassa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
5. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
6. Alla tassa giornaliera si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni della tassa annuale.
7. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico è tenuto a comunicare al Dipartimento Risorse Economiche tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Articolo 19 DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo o loro incaricati muniti di delega devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tassa sui rifiuti e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, esenzioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni, esenzioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione da Roma Capitale, deve essere presentata all'Ente Titolare, anche per il mezzo del soggetto gestore o della società in house:
 - a) in concomitanza con la presentazione della dichiarazione di variazione anagrafica;
 - b) entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa, o dalla data in cui sono intervenute variazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo, e comunque entro e non oltre il termine di cui all'articolo 1, comma 684, della legge n. 147/2013.

4. Nei casi di fallimento il curatore, entro 90 giorni dalla data della nomina, presenta a Roma Capitale, anche per il tramite del soggetto gestore o della società in house, una dichiarazione attestante l'avvio della procedura e provvede, altresì, al versamento del tributo dovuto per gli importi maturati sino al periodo di durata della procedura fallimentare.
5. La dichiarazione ha effetto dalla data di inizio o variazione ed è efficace anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tassa dovuta.
6. La dichiarazione è inviata a Roma Capitale, anche per il tramite del soggetto gestore o della società in house: a) in busta chiusa, tramite il servizio postale, con raccomandata a/r; b) a mezzo fax; c) consegnata direttamente, alla parte sarà rilasciata ricevuta dell'avvenuta presentazione; d) per via telematica secondo le regole e le specifiche tecniche indicate da Roma Capitale; e) tramite posta elettronica certificata (PEC).
7. La dichiarazione può essere presentata anche contestualmente alla stipulazione di altri contratti d'utenza.
8. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
9. Per le utenze domestiche la dichiarazione originaria, di variazione o di cessazione deve contenere i seguenti elementi:
 - a) generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
 - b) generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - c) generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
 - d) numero degli occupanti i locali;
 - e) data in cui ha avuto inizio l'occupazione/ detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
 - f) dati catastali relativi a: sezione (eventuale), foglio, particella e subalterno (eventuale); indirizzo di ubicazione dell'immobile, compresa di scala, edificio e numero dell'interno, ove esistente;
 - g) superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e loro ripartizione interna;
 - h) data di cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione;
 - i) ubicazione dei locali od aree e loro destinazione d'uso;
 - l) cognome e nome dell'eventuale subentrante;
 - m) motivo della cessazione;
 - n) firma del dichiarante.
10. Per le utenze non domestiche la dichiarazione originaria, di variazione o di cessazione deve contenere i seguenti elementi:
 - a) denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale ed ogni unità locale a disposizione, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
 - b) generalità del legale rappresentante, codice fiscale e residenza;
 - c) indicazione della categoria di appartenenza secondo la tabella delle categorie di cui alla Tabella A allegata al presente regolamento;

- d) dati catastali relativi a: sezione (eventuale), foglio, particella e subalterno (eventuale); indirizzo di ubicazione dei locali/aree, compresa di scala, edificio e numero dell'interno, ove esistente;
 - e) superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e loro partizioni interne;
 - f) data di inizio occupazione o conduzione o di variazione degli elementi denunciati;
 - g) data di presentazione della dichiarazione;
 - h) data di cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione;
 - i) ubicazione dei locali od aree e loro destinazione d'uso;
 - l) cognome e nome dell'eventuale subentrante;
 - m) motivo della cessazione;
 - n) firma del legale rappresentante.
11. È fatto obbligo agli Uffici dell'anagrafe capitolina di comunicare al soggetto gestore o alla società in house, con cadenza quadrimestrale, tutti i codici famiglia iscritti in anagrafe e le iscrizioni relative alla nascita, decesso, variazione di residenza o domicilio, ecc.
12. La cessazione può essere accertata d'ufficio da Roma Capitale, anche per il tramite del soggetto gestore o della società in house, qualora siano in suo possesso dati certi e incontrovertibili della fine di utilizzo del servizio, quali cessazione della somministrazione di energia elettrica, subentri, decessi, dichiarazione di fallimento, ecc.
13. Se la dichiarazione di cessazione è presentata tardivamente si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto tributario per periodi precedenti e ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 25. A tal fine, in via esemplificativa, può essere prodotto uno dei seguenti documenti:
- a) disdetta del contratto di locazione;
 - b) bolletta recante dicitura "ultimo consumo" energia elettrica;
 - c) provvedimento di esecuzione di sfratto;
 - d) atto di compravendita;
 - e) dichiarazione di cessazione attività rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.
14. Ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU o della TIA o della TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti nelle banche dati, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Articolo 20

RISCOSSIONE E VERSAMENTI

1. La riscossione della tassa sui rifiuti (TARI) è effettuata attraverso l'emissione di avvisi bonari di pagamento, da recapitare al contribuente, anche per posta prioritaria, oppure da notificare anche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Tali atti indicano: l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi e il

tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tassa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e la scadenza. L'avviso bonario di pagamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo e deve contenere, altresì, tutti gli elementi previsti dall'articolo 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), la fissazione del termine per l'effettuazione del pagamento, la determinazione degli importi a titolo di interessi e sanzioni previsti dall'articolo 25, applicabili quando il versamento non venga effettuato, in tutto o in parte, entro il termine previsto, nonché l'espresso avvertimento che si procederà alla riscossione coattiva dei versamenti omessi, parziali o tardivi e dei relativi interessi e sanzioni.

2. Il versamento della tassa è effettuato esclusivamente a Roma Capitale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Le somme versate sono arrotondate, in base al disposto del comma 166 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con l'arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, con arrotondamento per eccesso se superiore a detto importo.
3. Il versamento della tassa per l'anno di riferimento è effettuato in due rate semestrali, con invio degli atti relativi al primo semestre nel periodo di marzo-maggio, e di quelli relativi al secondo semestre nel periodo settembre-novembre. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, possono essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

Articolo 21

DILAZIONI DI PAGAMENTO

1. Per casi specifici di temporanea situazione di obiettiva difficoltà ad adempiere, è possibile procedere alla rateizzazione dell'importo della tassa sui rifiuti (TARI) da versare, nel rispetto delle garanzie di solvibilità patrimoniali.
2. Per i principi in materia di dilazione di pagamento trovano applicazione le disposizioni contenute nel regolamento generale delle entrate approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 43 del 4 luglio 2011 e successive modificazioni ed integrazioni

Articolo 22

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Roma Capitale, anche per il tramite del soggetto gestore o della società in house, provvede al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con la tassa sui rifiuti dovuta per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento. La compensazione è effettuata mediante la presentazione di un apposito modulo almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento e va preventivamente autorizzata dal responsabile dell'entrata nelle ipotesi in cui il credito da compensare sia superiore a euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel vigente Regolamento generale delle entrate, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 23 IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento della tassa sui rifiuti (TARI) qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'articolo 9, comma 7, è inferiore a Euro 12,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tassa sui rifiuti (TARI), tributo provinciale, interessi e sanzioni è inferiore a Euro 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa sui rifiuti.
3. Non si fa luogo a rimborso se l'importo annuale dovuto comprensivo del tributo provinciale di cui all'articolo 9, comma 7, è inferiore a Euro 12,00.

Articolo 24 VERIFICHE E ACCERTAMENTI

1. Roma Capitale, anche per il tramite del soggetto gestore o della società in house, svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui all'articolo 19, e le attività di controllo per la corretta applicazione della tassa sui rifiuti (TARI). A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali e alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, si procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento. Per le operazioni di cui sopra, si ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;

- del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
- d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate/Territorio.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere al Dipartimento Risorse Economiche, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - degli atti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente;
 - di ogni banca dati utile per l'esecuzione delle attività di controllo.
 3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento richiesto mediante l'avviso bonario di pagamento di cui all'articolo 20, comma 1, è notificato, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, un invito di pagamento contenente l'indicazione dell'importo ancora dovuto a titolo di tassa sui rifiuti (TARI) e di tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata e le tariffe applicate. L'invito di pagamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo e deve contenere, altresì, tutti gli elementi previsti dall'articolo 7 della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), la fissazione del termine per l'effettuazione del pagamento, la determinazione degli importi a titolo di interessi e sanzioni previsti dall'articolo 25, applicabili quando il versamento non venga effettuato, in tutto o in parte, entro il termine previsto, nonché l'espresso avvertimento che si procederà alla riscossione coattiva dei versamenti omessi, parziali o tardivi e dei relativi interessi e sanzioni.
 4. Nei casi in cui dalle verifiche e dai controlli effettuati ai sensi del presente articolo, venga riscontrata l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, si provvede alla notifica di un avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio, a norma dell'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni previste dall'articolo 25 e delle spese.
 5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato.
 6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, il nome del responsabile del procedimento, il riferimento all'organo o autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela,

delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.

7. La firma dell'avviso di accertamento può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
8. Nel caso di emissione di atti o di iscrizioni a ruolo che risultassero, in base ad ulteriori accertamenti o alla produzione di documenti, parzialmente o totalmente errati, si procederà alla loro rettifica o annullamento entro 90 giorni dall'istanza in autotutela di parte o dal momento in cui l'errore risulta comprovato.

Articolo 25

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo, risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è pari al 15 per cento. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 15 per cento è ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del D.lgs. n. 472 del 1997.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 24, comma 1 lettera a), entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente Regolamento generale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.
8. L'applicazione graduata delle sanzioni amministrative pecuniarie alle violazioni delle norme tributarie si attiene agli indirizzi quadro approvati con deliberazioni di Giunta Comunale n. 2799 del 1998 e n. 401 del 2002.
9. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo concernenti il tributo sui rifiuti e sui servizi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Si applica inoltre, per quanto non specificatamente disposto, la disciplina per le sanzioni amministrative per la violazione

di norme tributarie di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473 e ss.mm.ii.

10. Per le violazioni di ogni obbligo derivante dalle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii. e della deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 10 del 12 marzo 2015.

Articolo 26

RISCOSSIONE COATTIVA

1. In mancanza di adempimento dell'avviso bonario di pagamento di cui all'articolo 20, comma 1, dell'invito di pagamento di cui all'articolo 24, comma 3 e/o dell'avviso di accertamento di cui all'articolo 24, comma 4, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, si procede alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti in materia di riscossione delle entrate locali.

Articolo 27

CONTENZIOSO E ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti il tributo sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
2. Si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento per la definizione delle entrate comunali mediante il procedimento di accertamento con adesione approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri dell'Assemblea Capitolina n. 13 del 18 marzo 2016, nonché la disciplina delle modalità di esercizio del ravvedimento operoso adottata con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri dell'Assemblea Capitolina n. 11 del 18 marzo 2016.

Articolo 28

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'articolo 1, comma 692, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, e in conformità a quanto previsto dal Regolamento generale delle entrate, è designato un funzionario responsabile del tributo cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Articolo 29

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Per l'anno 2018, e fino al completamento del processo di internalizzazione della tassa sui rifiuti (TARI), il soggetto gestore continua a svolgere in supporto a Roma Capitale le attività di gestione ivi comprese la riscossione spontanea, l'accertamento e la gestione del contenzioso.
2. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.

3. Alla data di entrata in vigore della tassa sui rifiuti (TARI) disciplinata dal presente regolamento, a norma dell'articolo 1, comma 704, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppressa l'applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento, riscossione e rimborso, entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali, del tributo relativo alle annualità pregresse.

Allegati al regolamento:

Tabella A


CATEGORIE UTENZE TASSA RIFIUTI

UTENZE DOMESTICHE	
Categorie Tariffa	Componenti nucleo familiare
1	1
1	2
1	3
1	4
1	5
1	6 o più
UTENZE NON DOMESTICHE	
Categorie Tariffa	Descrizione
2	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, comunità religiose.
3	Cinematografi, teatri, sale da concerto e conferenza, giostrre permanenti e simili, (esclusi dal computo della superficie imponibile i percorsi destinati ad uscite di sicurezza), sale giochi.
4	Autorimesse, stazioni ferroviarie, aviorimesse e simili (esclusi dal computo della superficie imponibile i percorsi destinati ad uscite di sicurezza in misura non superiore al 30% della superficie disponibile) e magazzini senza vendita.
5	Campeggi (piazzole, servizi igienici ed uffici connessi, eventuali attività commerciali saranno calcolate ai fini della tariffa nelle rispettive categorie), distributori di carburante (superfici coperte, pensiline e/o aree immediatamente adiacenti agli erogatori), impianti sportivi, superfici d'acqua destinate ad ormeggio.
6	Stabilimenti balneari (superficie estesa all'arenile in concessione nel limite del 35%, esercizi commerciali con licenza autonoma sono calcolati ai fini della tariffa nelle rispettive categorie).
7	Esposizioni e/o vendita mobili, arredo bagno, autoveicoli e natanti, vivai, mall centri commerciali
8	Alberghi (i ristoranti sono inseriti nella categoria 20, le sale conferenza sono inserite nella categoria 3). Bed&breakfast, affittacamere, case e appartamenti per vacanze se gestite in forma imprenditoriale.
9	Case di cura e riposo, ospedali, grandi comunità (caserme, istituti di prevenzione, collegi e simili).
10	Uffici, agenzie, studi professionali.
11	Banche ed istituti di credito (limitatamente alle aree adibite a sportello al pubblico).
12	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta, enoteche senza somministrazione ed altri beni durevoli.
13	Edicole, farmacie, tabacchi, plurilicenze.
14	Negozi particolari: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato.
15	Banchi e box di mercato di vendita di beni durevoli.
16	Attività artigianali tipo: parrucchiere, barbiere, estetista, nail center, centri tatuaggi, toletta animali domestici.
17	Attività artigianali tipo: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista, tintoria, lavanderia, legatoria, riparazioni calzature, radiotecnica, odontotecnica, etc.
18	Attività industriali con capannoni di produzione.
19	Attività artigianali di produzione di beni specifici.
20	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub/mense, birrerie, hamburgerie.
21	Bar, caffè, pasticcerie.
22	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari (con esclusione dei locali adibiti alla lavorazione di pane ed altri generi alimentari che sono inseriti nella categoria 19)
23	Ortofrutta, pesce, fiori e piante, pizza al taglio e rosticceria da asporto.
24	Ipermercati di generi misti / plurilicenza alimentari e/o miste
25	Banchi e box mercato di vendita di generi alimentari.
26	Discoteche, night club.

ROMA



ORGANISMO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA



- Al Segretario Generale
- Al Presidente dell'Assemblea Capitolina
 - Alla Ragioneria Generale
 - All'Assessore al Bilancio
- Al Direttore dell'Assemblea Capitolina

PARERE SULLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA N.12 DEL 20 MARZO 2015 E RIPUBBLICAZIONE INTEGRALE DELLO STESSO.

L'Organismo di Revisione Economico Finanziaria di Roma Capitale, in data 30 Marzo 2018, nelle persone del presidente dott.ssa Federica Tiezzi e dei revisori dott. Raponi Marco e dott. Delle Cese Carlo,

Rilascia il presente **PARERE**:

Premesso che

- con deliberazione n.105 del 22-23/12/2017 immediatamente esecutiva dell'Assemblea Capitolina, è stato approvato il DUP 2018-2020;
- con deliberazione n.106 del 22-23/12/2017 immediatamente esecutiva dell'Assemblea Capitolina, è stato approvato il DUP 2018-2020;
- con protocollo
- Visto il D. Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L.;
- Visto lo statuto comunale;
- Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- Visto il vigente Regolamento per la Disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- Visto l'art. 239 del TUEL;
- Visto l'art.1, commi 470,470-bis,473,474 e 479 della legge n.232/2016, della verifica del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2017;

ROMA



ORGANISMO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

- Vista la deliberazione di Assemblea Capitolina n.12 del 20 marzo 2015 di modifica del Regolamento taxa sui rifiuti;
- Vista l'Attestazione di coerenza della proposta con i documenti di programmazione dell'amministrazione, della Dott.ssa Antonella Palumbo;
- Visto il parere tecnico favorevole dell'Ufficio proponente Dott.ssa Antonella Palumbo;
- Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente XXI U.O. Dott. Fabio Vitagliano ;
- Dato atto che l'Amministrazione Capitolina intende apportare modifiche o sostituzioni integrali nell'allegato A) ai seguenti *l'art.1, all'art.3 all'art.4, all'art.5, all'art.6, all'art.7, all'art.8, all'art.9, all'art.10, all'art.11, all'art.12, all'art.13, all'art.15, all'art.16, all'art.17, all'art.19, all'art.20, all'art.23, all'art.24, all'art.25, all'art.26, all'art.27, all'art.28, all'art.29* inserisce gli articoli *16-bis, 16-ter, 16-quater*;

Considerato

- che all'art.9 è inserita la previsione per la quale tra le componenti del costo rientrano anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili;
- che sono state rideterminate le esenzioni ed i criteri di determinazione delle aree scoperte non soggette a taxa;

Rilevato

- che le modifiche proposte al Regolamento ed elencate nel deliberato della proposta non trovano poi il riscontro nel Regolamento deliberato con le modifiche apportate, più precisamente:
 - all'Art.20 non è prevista l'eliminazione del comma 5;
 - all'art.25 non è previsto l'inserimento del comma 10;
- che all'art.15 "Riduzioni Tariffarie" comma 4, si fa riferimento all'art.27, relativo al contenzioso, anziché all'art.25 relativo alle Sanzioni;
- che all'art.3 comma 3 del Regolamento aggiornato non sono riportate le parole "rispetto del" prima di "..principio chi inquina paga..";

Il Collegio, stigmatizza la prassi e la tempistica con la quale viene fornita la documentazione da sottoporre all'esame dell'Organo di Revisione. In particolare si evidenzia che le proposte inerenti i Regolamenti sono state consegnate nella serata del 29 c.m. Tale tempistica oltre che rivelarsi di nocimento ai lavori dell'Assemblea Capitolina, non consente al Collegio l'esercizio delle proprie attività istruttorie nei tempi previsti dalla normativa.

ROMA



ORGANISMO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Per quanto sopra Visto, Considerato e Rilevato si

Esprime,

- **PARERE FAVOREVOLE** subordinato all'adeguamento del deliberato ai rilievi così come espressi, riportando la precisa rispondenza tra le modifiche intervenute al Regolamento previgente e il testo definitivo del Regolamento stesso.

Raccomanda,

- di determinare il termine di adozione degli atti attuativi previsti nel regolamento;
- di chiarire all'art.15 "Riduzioni Tariffarie" al comma 5, la dizione seguente: "*...in misura ridotta di due terzi alla sola unità immobiliare posseduta dai cittadini... AIRE e...che non risulti locata o data in comodato* " in quanto appare equivoca e non chiarisce se l'agevolazione spetta ad **una sola** abitazione posseduta dai soggetti iscritti all'AIRE, così come previsto dall'art.9 bis comma 2 DL 47/2014, oppure a tutte le abitazioni (non locate e non date in comodato) possedute da tali soggetti (AIRE) come appare nel testo inserito nel regolamento;
- al fine di eliminare dubbi interpretativi e conseguenti contenziosi, di prevedere puntuali criteri di determinazione delle superfici imponibili per specifiche attività produttive e non limitarsi alla mera indicazione di una percentuale forfetaria di riduzione;
- di definire in modo chiaro le modalità dei versamenti rateali;
- di definire puntualmente, adottando le necessarie modifiche ed integrazioni un regime sanzionatorio, premiale e trasparente;
- di accelerare il processo di internalizzazione della gestione e della riscossione della tassa anche al fine di monitorare e quantificare i crediti inesigibili che dovranno concorrere alla determinazione del costo del servizio da ripartire a tutti gli utenti;
- di apportare le eventuali ed opportune modifiche alla tariffa in conformità al presente regolamento;
- di riportare integralmente il presente parere in delibera.


Roma li, 30 marzo 2018.

L'OREF


Presidente
D.ssa Federica Trezzi,



Revisore
Dr. Marco Raponi,



Revisore
Dr. Carlo Delle Cese,



Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente con l'assistenza dei Segretari dichiara che la proposta risulta approvata con 24 voti favorevoli e 2 contrari.

Hanno votato a favore l'on. Sindaca e i Consiglieri Agnello, Bernabei, Calabrese, Catini, Coia, De Vito, Di Palma, Diaco, Donati, Ferrara, Ficcardi, Guadagno, Guerrini, Iorio, Pacetti, Paciocco, Penna, Seccia, Stefano, Sturni, Terranova, Vivarelli e Zotta.

Hanno votato contro i Consiglieri Ghera e Politi.

La presente deliberazione assume il n. 33.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
M. DE VITO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. TURCHI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dall'11 aprile 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 25 aprile 2018.

Li, 10 aprile 2018

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to S. Baldino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge, il 21 aprile 2018.

Li, 23 aprile 2018

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to S. Baldino